

Proposta di legge
Disposizioni di modifica della l.r.30/2009 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana - ARPAT)

SOMMARIO

Preambolo

Art.1 - Modifiche all'articolo 20 della l.r.30/2009. Patrocinio dell'avvocatura regionale

Art.2- Modifiche all'articolo 33 della l.r.30/2009. Accesso alle graduatorie delle selezioni pubbliche

Art.3 - Norma finanziaria

I

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n.30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT)

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario specificare che Arpat per l'esercizio di funzioni amministrative di supporto alla Regione si possa avvalere, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell'Avvocatura regionale;

2. Si rende necessario specificare che Arpat qualora non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali possa utilizzare, previa intesa con Estar, le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale effettuate da Estar ai sensi dell'articolo 101 della l.r. 40/2005;

Approva la presente legge

Art.1

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 30/2009 – Patrocinio dell'avvocatura regionale

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 20 della legge regionale 2 giugno 2009, n.30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT) è inserito il seguente:

“5bis. Arpat può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n.63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).”

Art.2

Modifiche all’articolo 33 della l.r.30/2009. Accesso alle graduatorie delle selezioni pubbliche

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della l.r.30/2009 è inserito il seguente:

“4bis. Previa intesa con Estar, le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale di cui all’articolo 101, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) possono essere utilizzate da Arpat, nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, qualora quest’ultima non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali. L’eventuale rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non comporta l’esclusione dalla graduatoria.”

Art.3

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.